



Provincia di Benevento

SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Servizio Gestione del Personale - Retribuzioni

DETERMINAZIONE N. 1809 del 24.07.2019

OGGETTO: Dipendente di ruolo matr. n. 102 – ctg “A” – Operatore. - Determinazione trattamento economico all’atto del collocamento a riposo per inidoneità al servizio (art. 2, c. 12 della Legge n° 335/1995). Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso e ferie maturate e non godute.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. _____

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con istanza acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 23.08.2018 al n. 30511, il dipendente matr. n. 102 chiedeva la pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, della Legge 8.08.95, n. 335, per infermità non dipendente da causa di servizio;
- con nota prot. n. 31991 del 10.09.2018 si trasmetteva alla Commissione Medica di Verifica di Napoli la richiesta di cui sopra, corredata da certificazione medica, al fine di accertare lo stato di infermità non dipendente da causa di servizio del dipendente matr. n. 102;
- che la Commissione Medica di Verifica di Napoli con verbale modello BL/G-N n. 32153 datato 13.11.2018 ha espresso il seguente giudizio medico-legale:
 - a) “NON IDONEO TEMPORANEAMENTE al servizio in modo assoluto come dipendente della Pubblica Amministrazione ex-art.55 octies del D.Lgs 165/01 ed a proficuo lavoro laddove previsto fino al 31 maggio 2018”;
 - b) “La sussistenza o meno della impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa verrà valutata alla scadenza del periodo di inidoneità temporanea di cui al punto a) ”;
- con determinazione n. 2741 del 19.11.2018, si prendeva atto del giudizio Medico-Legale della Commissione Medica di Verifica di Napoli e si stabiliva l’astensione dal lavoro dello stesso fino al 31.05.2019;
- con nota prot. n. 12311 del 14.06.2019 la Commissione Medica di Verifica di Napoli invitava nuovamente il dipendente in argomento a sottoporsi in data 2.07.2019 a nuovi accertamenti sanitari per il riconoscimento della inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 8.08.95, n. 335;
- la Commissione Medica di Verifica di Napoli con verbale BL/G-N n° 35384 del 02.07.2019, trasmesso con nota prot. n. 14206 del 04.07.2019, ha formulato per il dipendente matr. 102 il seguente giudizio Medico-Legale, dichiarando lo stesso:
 - a) “NON IDONEO al servizio di istituto in modo assoluto e permanente ai sensi dell’art.55 octies del D.Lgs 165/01 ed a proficuo lavoro laddove richiesto”;
 - b) “Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ex art. 2, comma 12 della Legge 08.08.1995 n. 335 ”;
 - c) La non idoneità di cui al punto a), allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendente da causa di servizio;
 - d) ...omissis.....;

Visto l’art. 2, comma 12 della Legge 8.08.1995 n. 335;

Visto il Decreto dell’8.05.97, n. 187, emanato dal Ministero del Tesoro, recante modalità applicative delle disposizioni contenute all’art. 2, comma 12, della legge 8.08.95, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni;

Ricordato che ha diritto alla pensione di inabilità istituita dall’art. 2, c.12, L. n. 335/95 il dipendente pubblico che:

- abbia maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio;
- sia divenuto e riconosciuto totalmente inabile a svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità non dipendente da causa di servizio.

Considerato, pertanto, che a seguito della attestazione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa da parte della Commissione Medica di Verifica, si è verificata una condizione risolutiva del rapporto di lavoro con diritto alla pensione calcolata con le modalità dell’art. 2 comma 12 della legge 335/95;

Rilevato che in esecuzione del verbale sopra indicato il dipendente di che trattasi sarà collocato a riposo per inabilità a far data dal 1° AGOSTO 2019;

Vista la nota prot. n. 0021350 del 24.07.2019, con la quale si comunicava al dipendente matr. 102 la risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal 1° AGOSTO 2019, in esecuzione del verbale sopra indicato in quanto non idoneo

permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della pubblica amministrazione ex art.55 octies del D.Lgs 30/03/2001 n.165 ed a proficuo lavoro laddove previsto e per la sussistenza di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ex art. 2, comma 12 della Legge 08.08.1995 n. 335;

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 816 del 28.10.2005 e la determinazione n. 315/08 del 26.07.2006 con le quali, a seguito di selezione esterna mediante accertamento di idoneità alla mansione, venivano inseriti nei ruoli di questo Ente, n° 7 “Operatori Servizi Ausiliari” – ctg. “A”, in attuazione del piano di fabbisogno del personale anno 2005, giusta Legge 311/2004;

Visto che il dipendente matr. 102 è risultato vincitore della selezione di cui sopra e che lo stesso a seguito di stipula di regolare contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 25.10.2006, veniva inserito nei ruoli dell’Ente Provincia a far data dal 01.11.2006 con la qualifica di “Operatore Servizi Ausiliari” – ctg “A”;

Rilevato, che alla data del 01.08.2019 (ultimo giorno di servizio 31.07.2019), il dipendente matr. 102 avrà un’anzianità contributiva complessiva pari ad anni 12, mesi 9 e giorni 0;

Visto il trattamento economico, del dipendente matr. 102, che a seguito dell’applicazione del C.C.N.L- Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018 risulta essere quello appreso indicato:

Elemento Retributivo	Importo	Riferimento Contrattuale
Stipendio Tabellare (A/4) x 12 mesi a cui si aggiunge la 13 [^] mensilità	€ 17.970,54	Art. 64, comma 1, CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 – Triennio 2016-2018
Indennità di Comparto (A) x 12 mesi	€ 388,80	Art. 33, comma 4, lett. c), CCNL Regioni- AA.LL del 22.01.04 – B.E. 2002-2003
Indennità art. 4 c. 3 CCNL 96/97 X 12 mensilità	€ 64,56	Art. 4 – comma 3 CCNL Regioni- Autonomie Locali del 22.01.04 – Biennio Econ. 02-03
Elemento perequativo una tantum x 12 mensilità	€ 324 ,00	Art. 66, comma 1, CCNL del 21.05.2018
Inden. vacanza contrat. x 12 mesi a cui si aggiunge la 13 [^] mensilità	€ 125,76	Articolo 1, comma 440, Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)
13 [^] mensilità	€ 1.508,03	Art. 5, CCNL Regioni-Autonomie Locali del 9.05.2006

Viste le leggi nn. 243/2004, 247/2007, 102/2009, 122/2010, 214/2011, 114/2014 e 26/2019;

Visto l’art.21 comma 4, 2° capoverso del C.C.N.L. “Regioni - Autonomie Locali - 94/97 che dispone :”.....oppure nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso”;

Visto l’art.12, del CCNL 2002/2005 - Regioni - Autonomie Locali, del 09.05.2006 che stabilisce i termini per la corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti e che l’indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione di cui all’art. 10, comma 2, let. c), l’assegno per il nucleo familiare ove spettante, il rateo della 13° mensilità maturata, in conformità alla disciplina dell’art. 5 del medesimo CCNL, l’indennità di comparto, di cui all’art. 33 del CCNL del 22.01.2004, le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all’art. 49 del CCNL del 14.09.2000;

Ritenuto, pertanto, che l’importo da corrispondere a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, è pari ad € 6.558,20=, come da prospetto contabile agli atti d’ufficio;

Visto l’art. 5, comma 8, del Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 07/08/2012 n.135, il quale, in materia di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche in qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche dispone che gli stessi “sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, pensionamento e raggiungimento del limite di età”;

Visto il parere n. 0040033 del 08/10/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica con il quale in risposta a preciso quesito di una Azienda Ospedaliera, in merito all’applicazione a regime dell’art. 5 summenzionato alle ipotesi di cessazione dal servizio determinatesi a seguito di malattia, a periodi di aspettativa nonché a causa di decesso del dipendente, non espressamente richiamate dalla disposizione di legge, il Dipartimento esprime l’avviso che “nel divietonon rientrano i casi di cessazione dal servizio in cui l’impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi del decesso, malattia e infortunio.....”;

Visto il parere che il Ministero dell' Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS - Ufficio IX ha espresso con nota prot. n. 77389 del 14/09/2012;

Accertato che le giornate di ferie maturate e non godute dal dipendente in parola, causa malattia prolungata nel tempo, risultano essere n. 9 gg per l'anno 2017, n. 32 gg. (28 gg. ferie + 4 gg. FS) per l'anno 2018 e n. 18 gg. (16 gg. ferie + 2 gg. FS) fino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, pari a per un totale complessivo di n. 59 gg. di ferie non godute;

Rilevato che ai sensi dell'art. 12, comma 6 del CCNL 2002/2005 - Regioni - Autonomie Locali, del 09.05.2006, occorre procedere alla liquidazione delle giornate di ferie maturate e non godute, per un importo totale pari ad € 3.422,00= come da prospetto contabile agli atti d'ufficio;

Ritenuto, per tutto quanto sopra riportato, dover risolvere il rapporto di lavoro del dipendente matr. 102, dal 1° agosto 2019, in applicazione dell'art. 2, comma 12 della Legge 8.08.1995 n° 335 e procedere alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso ed alla liquidazione delle ferie maturate e non godute;

Dato Atto della Regolarità Tecnica del Provvedimento, ai sensi del D.L. n° 174/2012, convertito nella Legge n° 213/2012;

DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente dispositivo;

- DI RISOLVERE** con decorrenza 1° AGOSTO 2019 (ultimo giorno di lavoro 31.07.2019), il rapporto di lavoro del dipendente matr. 102, Operatore ctg "A"- posizione economica "A/4", in quanto non idoneo permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della pubblica amministrazione ex art.55 octies del D.Lgs 165/01 ed a proficuo lavoro laddove previsto e per la sussistenza di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ex art. 2, comma 12 della Legge 08.08.1995 n. 335, secondo quanto riportato nell'estratto del verbale modello BL/G-N n. 35384 del 02.07.2019, con diritto a pensione, poiché in possesso dei requisiti contributivi minimi richiesti.
- DI DARE ATTO** che alla data del collocamento a riposo, il citato dipendente avrà al suo attivo un'anzianità contributiva complessiva pari ad anni 12, mesi 9 e gg. 0 e la seguente retribuzione annua contributiva in base al CCNL Funzioni Locali 2016–2018, Comparto Enti Locali:

Elemento Retributivo	Importo	Riferimento Contrattuale
Stipendio Tabellare (A/4) x 12 mesi a cui si aggiunge la 13^ mensilità	€ 17.970,54	Art. 64, comma 1, CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 – Triennio 2016-2018
Indennità di Comparto (A) x 12 mesi	€ 388,80	Art. 33, comma 4, lett. c), CCNL Regioni-AA.LL del 22.01.04 – B.E. 2002-2003
Indennità art. 4 c. 3 CCNL 96/97 X 12 mensilità	€ 64,56	Art. 4 – comma 3 CCNL Regioni- Autonomie Locali del 22.01.04 – Biennio Econ. 02-03
Elemento perequativo una tantum x 12 mensilità	€ 327,00	Art. 66, comma 1, CCNL del 21.05.2018
Inden. vacanza contrat. x 12 mesi a cui si aggiunge la 13^ mensilità	€ 125,76	Articolo 1, comma 440, Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)
13^ mensilità	€ 1.508,03	Art. 5, CCNL Regioni-Autonomie Locali del 9.05.2006

- DI ATTRIBUIRE** al dipendente matr. 102 l'importo di € 6.558,20= quale indennità sostitutiva del preavviso, ai sensi dell'art.12 del CCNL 2002/2205 - Regioni - Autonomie Locali, del 09.05.2006.
- DI ATTRIBUIRE**, altresì, a medesimo dipendente la somma di € 3.422,00= per n. 59 giornate di ferie, maturate e non godute, ai sensi dell'art. 12, comma 6 del CCNL 2002/2205 - Regioni - Autonomie Locali, del 09.05.2006, nonché del parere n.0040033 del 8.10.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
- DI DARE ATTO** che la spesa complessiva pari ad € 9.980,20=, sarà imputata ai competenti capitoli delle spese di personale del bilancio 2019.
- DI PREDISPORRE** la documentazione utile ai fini del conseguimento, da parte dell'interessato, del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché la comunicazione dell'adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile Del Servizio
Antonio Piccirillo



Il Dirigente
Ing. Maurizio Perlingieri



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. n. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Giuseppe Creta)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO